

# CITTÀ DI OMEGNA

## PROVINCIA DEL V.C.O.



# REGOLAMENTO

## DI POLIZIA URBANA

**Approvato con Delibera C.C. n. 81 dell'11 dicembre 2017**

**Modificato con Delibera C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione | pag. 4 |
|-----------------------------------------------------|--------|

### **TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA**

#### **DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA**

|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati                                       | pag. 5  |
| Art. 3 - Tutela incolumità pubblica                                                          | pag. 6  |
| Art. 4 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere<br>di fenomeni criminosi | pag. 7  |
| Art. 5 - Incendi, combustioni ed esalazioni moleste                                          | pag. 8  |
| Art. 6 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose                 | pag. 8  |
| Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati                                          | pag. 9  |
| Art. 8 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali                                      | pag. 9  |
| Art. 9 - Decoro urbano                                                                       | pag. 10 |

#### **CAPO II**

#### **CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO**

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 10 - Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro           | pag. 12 |
| Art. 11 - Altri comportamenti vietati                                      | pag. 13 |
| Art. 12 - Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte | pag. 14 |
| Art. 13 - Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati        | pag. 14 |
| Art. 14 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde               | pag. 15 |
| Art. 15 - Disposizioni sul verde privato                                   | pag. 16 |
| Art. 16 - Lago e corsi d'acqua                                             | pag. 16 |

#### **CAPO III**

#### **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 17 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata | pag. 16 |
| Art. 18 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo           | pag. 17 |
| Art. 19 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche       | pag. 17 |
| Art. 20 - Abitazioni private                                             | pag. 18 |
| Art. 21 - Suono delle campane                                            | pag. 18 |

## **CAPO IV**

### **MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE**

|                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 22 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative                                                   | pag. 19 |
| Art. 23 - Negozi ed articoli per soli adulti                                                                | pag. 19 |
| Art. 24 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dagli esercizi<br>commerciali o in area pubblica | pag. 19 |
| Art. 25 - Limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche                                         | pag. 20 |
| Art. 26 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti                                                          | pag. 20 |

### **TITOLO III – MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ**

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Art. 27 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità | pag. 21 |
| Art. 28 - Minori in difficoltà                           | pag. 22 |

### **TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI**

#### **CAPO I**

##### **SISTEMA SANZIONATORIO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Art. 29 - Accertamento violazioni | pag. 22 |
| Art. 30 - Sanzioni                | pag. 22 |

#### **CAPO II**

##### **NORME FINALI**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Art. 31 - Comunicazione | pag. 23 |
| Art. 32 - Abrogazioni   | pag. 24 |

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Finalità, oggetto e ambito di applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, ed in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati. A tale scopo, attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 (di seguito denominato "*Decreto Sicurezza*")
2. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
  - c) tutela della quiete pubblica e privata;
  - d) mestieri e attività lavorative;
  - e) mediazione sociale ed educazione alla legalità.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente Regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo Art. 29 solo quando non sia applicabile la disposizione penale.
4. Attesa la peculiarità del territorio cittadino, il Regolamento intende tutelare anche la corretta manutenzione e gestione delle aree verdi, dei Giardini e dei parchi, pubblici e private, che costituiscono patrimonio collettivo, fatte salve le disposizioni di cui al vigente "Regolamento Comunale per il verde pubblico e privato".
5. Il presente Regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7 ter, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) e dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017). Esso si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, si trovi, a qualsivoglia titolo, sul territorio stesso.

**TITOLO II**  
**NORME DI COMPORTAMENTO**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA**  
**DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ' PUBBLICA**

**Art. 2**

**Disposizioni generali e comportamenti vietati**

1. Il Comune di Omegna salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, promuovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico e le attrezzature e/o gli impianti, su di essa o sopra di essa o sotto di essa, installati;
  - b) manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, muri, colonne, scalini e scalinate, fontanelle, attrezzi per giochi, cestini per la raccolta rifiuti, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
  - c) arrampicarsi su monumenti, colonne, pali, lampioni, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra, sul marciapiede, su scalini e scalinate, o avvicinarsi ai veicoli incolonnati o comunque in circolazione vendendo merci o offrendo volantini pubblicitari e/o buoni sconti, o servizi di lavaggio di vetri e/o di altre parti dei veicoli, ovvero causando molestie e/o disturbo alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente. È altresì vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, invalidi, sedicenti invalidi, storpi, bambini in tenera età, cuccioli,

animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;

- e) fatto salvo il disposto di cui articolo 7, comma 15 bis, del Codice della Strada, nelle aree del territorio comunale ed in particolare di quelle di Lungo Lago Buozi antistanti l'ospedale Madonna del Popolo/COQ, la pratica dell'accattonaggio e/o della richiesta di donazioni in denaro, anche al fine di segnalare e/o agevolare l'uso dei relativi stalli di sosta, per garantire la piena vivibilità urbana e migliorare il senso di sicurezza percepito dalle persone;
- f) su tutto il territorio comunale, della pratica dell'accattonaggio e/o della richiesta di donazioni in denaro, in particolare nelle aree di sosta e di quelle prospicienti gli ingressi di supermercati e degli esercizi commerciali in genere, posto in essere con il carattere dell'insistenza nelle richieste di denaro e/o di offerte di "servizio", quale la ricollocazione dei carrelli presso gli apposite strutture di stoccaggio ivi ubicate, allo scopo di recuperare e trattenere la moneta in essi inserita e/o attuato con azioni che turbino il libero utilizzo delle aree pubbliche e dei parcheggi o che rendono difficoltoso o comunque disagiato l'accesso agli esercizi stessi;
- g) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto il colonnato del Municipio, portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e rendendo disagiato l'ingresso\uscita degli edifici pubblici e privati;
- e) fatto salvo il disposto di cui all'art. 726 del Codice Penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse. È altresì vietato cedere gli scontrini dei parcometri per la sosta ad altri utilizzatori per riesporre gli stessi a bordo dei loro veicoli;
- g) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale.

### **Art. 3**

#### **Tutela incolumità pubblica**

##### **1. A tutela della incolumità pubblica, è vietato:**

- a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto

mobile che non sia adeguatamente collocato ed ancorato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;

- b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
- c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione e/o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti, fatti salvi i cd. *offendicula* e quindi tutti gli accorgimenti realizzati per la tutela del diritto di proprietà ed atti a cagionare un'offesa a chi intenda violare, con la propria condotta, il diritto di proprietà medesimo, e comunque tutte le recinzioni delle dimore storiche;
- d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d' acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità;
- e) abbandonare recipienti e contenitori per cibi e bevande in vetro al di fuori degli appositi raccoglitori; la sanzione, per l'inosservanza al presente disposto, sarà raddoppiata se dalla modalità dell'abbandono derivi la rottura dei recipienti e contenitori stessi;
- f) ai pubblici esercizi ed alle altre attività consimili, quali banchi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande su aree pubbliche, gelaterie artigianali, piadinerie, ecc., la vendita per asporto di bevande contenute in recipienti di vetro, quali: bottiglie, fiaschi, brocche, bicchieri, boccali e quant'altro; tale divieto si applica anche agli esercizi temporanei allestiti in occasione di fiere, sagre e di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e di intrattenimento. Sarà consentito consumare bevande in contenitori di vetro solo all'interno dei P.E. e delle altre attività consimili, nonché negli spazi esterni di somministrazione ad essi pertinenti ed idoneamente delimitati (dehor);
- g) su tutte le pubbliche aree interessate da eventi, intrattenimenti, concerti e spettacoli, è fatto altresì divieto a chiunque di detenere e utilizzare cibi e bevande contenute in recipienti di vetro, quali: bottiglie, boccali, bicchieri, vasetti e quant'altro.

#### **Art. 4**

##### **Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi**

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.

2. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, possano risultare pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento o spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.
4. È vietato l'uso, senza giustificato motivo, di qualunque mezzo, quale burqa, niqab o altro indumento o manufatto, finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art. 5 della Legge del 22 maggio 1975, n° 152.

#### **Art. 5**

##### **Incendi, combustioni ed esalazioni moleste**

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.
2. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata, nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in: vegetazione, scarti di lavorazione o rifiuto.
3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

#### **Art. 6**

##### **Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose**

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano e/o senza le opportune precauzioni: vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.



## **Art. 7**

### **Sicurezza degli edifici pubblici e privati**

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue attinenze e pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti. In particolare, ai fini della tutela del decoro, per le attività commerciali e di servizi con vetrine su strada, dopo 30 giorni dalla cessazione dell'attività e conseguente inutilizzo degli spazi, il proprietario dovrà provvedere a coprire l'intera superficie delle vetrine.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. È fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve, il ghiaccio o la grandine sui marciapiedi prospicienti gli stessi, nonché lastre di neve che debordano e/o stalattiti e candeie di ghiaccio da tetti e da grondaie, al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle Autorità e dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
4. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

## **Art. 8**

### **Conduzione e custodia di cani e altri animali**

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in

caso di rischio per l'incolumità di persone o di animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o comunque da non recare danno a persone, animali e/o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo. In particolare, i detentori di cani e/o animali, hanno l'obbligo di custodire gli stessi in modo da non recare disturbo al vicinato ed in particolar modo durante le ore notturne.
4. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature e/o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi dagli stessi prodotti, nonché idoneo recipiente contenente acqua per lavare le aree imbrattate dall'urina prodotta dall'animale.
5. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.
6. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani e di altri animali non espressamente sanzionata dalla legge o dalle autorità competenti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

## **Art. 9**

### **Decoro Urbano**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'Art. 9 c. 3 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 e successive modificazioni introdotte dall'Art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1° dicembre 2018, n. 132, si individuano i seguenti ambiti urbani ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso Articolo 9:
  - a. le scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le adiacenze entro 100 metri;
  - b. le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli e loro

- pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- c. le aree adibite a verde pubblico, i parchi gioco e le aree adiacenti entro 100 metri, in particolare Parco Pasquale Maulini e Parco Gianni Rodari;
  - d. i presidi sanitari, gli ospedali, le case di cura, le cliniche e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
  - e. i monumenti, i musei, i luoghi della cultura, i luoghi di culti, i cimiteri e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
  - f. in tutte le spiagge comunali a lago;
  - g. tutti i parcheggi pubblici sul territorio comunale, sia coperti che scoperti, a sosta libera o regolamentata;
  - h. il centro storico della Città formato da: via Comoli, vicolo Fossalone, piazza Martiri della Libertà, viale Garibaldi, largo Cobianchi, Piazza Salera, lungolago Buoizzi, via Salati, via Mazzini, via De Amicis, via Manzoni, vicolo Fantello, piazza F. M. Beltrami, via Tito Speri, via Matteotti e che prosegue con piazza Mameli, galleria Corona, vicolo Landro, vicolo Cusio, vicolo Beccarin, vicolo Pompei, vicolo Sostre, vicolo Piaggio, via Alberganti, via Manfredi, piazza XXIV Aprile, vicolo Adige, via Cavallotti, vicolo Parogno, via Carrobio, via dei Fiori, via delle Rose, vicolo Arno, via Zanoia, piazza Don Beltrami, vicolo Tevere, vicolo Nievo, vicolo Pasquello, vicolo Bevia, vicolo Lario, vicolo Verbano, vicolo Crocetta e vicolo Volta, località Ponte Antico;
  - i. le vie del centro cittadino, non ricomprese al punto h, interessate da flussi turistici, quali via De Angeli, via F.lli Di Dio, via IV Novembre, Lungolago Gramsci, piazzale Lodi.
2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
4. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano,

per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9 del D.L. n° 14 /2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017. come convertito dalla Legge n. 48/2017.

6. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, nonché dall'articolo 11 della L. R. 28/1999 (vendita abusiva) e dall'articolo 7 (parcheggiatore abusivo), comma 15-bis Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

## **CAPO II**

### **CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO**

#### **Art. 10**

##### **Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro**

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, è fatto divieto di:
  - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, imbrattare o danneggiare monumenti, manufatti e facciate di edifici pubblici e privati;
  - b) ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del Codice Penale, collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici e manufatti pubblici, monumenti e alberi senza specifica autorizzazione;
  - c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. E' sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti;
  - d) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;
  - e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi

abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi;

- f) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- g) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di cose, di veicoli e delle persone;
- h) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- i) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica.

## **Art. 11**

### **Altri comportamenti vietati**

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato all'ottenimento di autorizzazione\concessione;
- b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti, rottami, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;
- d) procedere alla pulizia o spolvero di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- e) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto;
- f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- g) depositare velocipedi, in luoghi vietati con apposito provvedimento, in relazione al decoro dei luoghi e alla fruibilità di aree pubbliche o aperte al pubblico;
- h) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni (*columbia livia domestica*) e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone, il divieto di

stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria ed altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

## **Art. 12**

### **Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte**

1. È vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, camper, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale procede, altresì, a far abbattere e/o rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, l'Amministrazione Comunale attiverà le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

## **Art. 13**

### **Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati**

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene, dei rifiuti urbani e del verde pubblico e privato.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla pubblica via devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo o ostacolo per i pedoni o i veicoli che transitino nei pressi e nelle corrispondenze.
3. È vietato, salvo specifica autorizzazione, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.
4. Ai sensi del regolamento comunale dei rifiuti urbani, l'Amministrazione Comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle

scritte è effettuata a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'Amministrazione Comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni particolari di salvaguardia del verde**

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale per il verde pubblico e privato, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
  - c) calpestare le aiuole;
  - d) raccogliere fiori;
  - e) arrampicarsi su alberi e piante;
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione di quelli di soccorso, dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.
3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, sedie, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri, effettuare spettacoli pirotecnici, appendere od affiggere qualsiasi cosa agli alberi, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.
4. fumare in tutte le aree attrezzate per il giuoco dei bambini dei parchi e giardini pubblici e comunque segnalate da apposita cartellonistica.

#### **Art. 15**

##### **Disposizioni sul verde privato**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e dal regolamento comunale per il verde pubblico e privato, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.
2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente i rami, le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba e degli arbusti, di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi

genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

#### **Art. 16**

##### **Lago e corsi d'acqua**

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali nonché di quelle regolamentari, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nel lago e nei corsi d'acqua, è vietato:
  - a) lavare veicoli, oggetti o animali, con saponi, shampoo, detersivi, detergenti e altri prodotti al di fuori della sola acqua;
  - b) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere, ad eccezione della sola acqua;
  - c) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi genere e tipo lungo le rive;
  - d) ostruire o deviare il corso d'acqua di rii, canali o laghetti;
2. È sempre vietato occupare e/o tuffarsi dai moli di tutto il territorio comunale, nonché fare il bagno nelle aree portuali, di ormeggio e di alaggio barche, di Via Lungo Lago Buozzi e Lungo Lago Gramsci.

### **CAPO III**

#### **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata**

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00 dei giorni feriali e tra le ore 00.00 e le ore 09.00 dei giorni festivi.

#### **Art. 18**

##### **Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo**

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia, i titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per



bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a schiamazzi e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica interna ed esterna ai locali, come disciplinate dal Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico.

2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 22.00 e le ore 07.00 nei giorni feriali e tra le ore 23.00 del giorno immediatamente precedente e le ore 09.00 nei giorni festivi.
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio, somministrazione o sicurezza urbana.

#### **Art. 19**

##### **Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche**

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei, nonché per gestire attrazioni dello spettacolo viaggiante, in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art. 17 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

#### **Art. 20**

##### **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività rumorose che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno o verso il vicinato, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni udibili e recanti disturbo fuori dall'abitazione, nonché gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, devono essere utilizzati contenendo la rumorosità prodotta in modo da non arrecare molestia o disturbo al vicinato, in particolare nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di manutenzione dei locali, taglio dell'erba, di siepi, taglio di legna, nonché di piccole riparazioni e simili, che inducono

l'utilizzo di attrezzature a motore o elettriche e che producono rumore e/o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 (nei giorni feriali) e tra le ore 9.00 alle ore 13.00 e tra le ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti per contenere la rumorosità prodotta ed il disturbo.

4. Chiunque nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

#### **Art. 21**

##### **Suono delle Campane**

1. Il suono delle campane, ad eccezione dello scandire delle ore, è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
2. È permesso derogare alle disposizioni suddette:
  - per scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana e/o in dipendenza di consuetudini lungamente praticate;
  - per ordini impartiti da superiori Autorità;
  - per straordinarie ricorrenze o previo consenso dell'Autorità Municipale.
3. Il periodo di suono delle campane non deve superare i tre minuti primi e tra una suonata e l'altra deve intercedere, almeno, un intervallo di dieci minuti.

#### **CAPO IV**

##### **MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE**

#### **Art. 22**

##### **Decoro nell'esercizio delle attività lavorative**

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante e perimetrale dei locali stessi, da rifiuti, liquidi e cose insudicianti, impropriamente depositati.
3. È fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione, nonché alle consimili attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, di

installare e tenere a disposizione della clientela idonei contenitori per la raccolta di cenere e di mozziconi di sigaretta o di altri prodotti per fumatori, da posizionarsi alle entrate dei propri locali.

4. Al termine di ogni temporanea attività che, in ogni caso, vada ad interessare anche il suolo pubblico, all'esecutore è fatto obbligo di provvedere immediatamente all'idonea pulizia ed al ripristino dello stesso.

### **Art. 23**

#### **Negozi e articoli per soli adulti**

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

### **Art. 24**

#### **Modalità di esposizione di merci e oggetti**

##### **fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica**

1. Salvo apposita autorizzazione o concessione e fatte salve le norme di legge e del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo, intralcio od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
2. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce, che possa recare offesa al pubblico decoro.
4. È vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

### **Art. 25**

#### **Limitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla Legge 28 marzo 1991, n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 4 giugno 1993, n. 287, salvo l'ottenimento di specifica autorizzazione, per motivi di sicurezza pubblica e di polizia stradale, è vietato:
  - in qualunque forma esercitato, nel raggio di metri 150 dagli ingressi di ospedali, plessi

- scolastici, cimiteri e luoghi di culto;
- nella forma di cui all'Art. 1, comma 2, lettera "C" della Legge 112\1991 (*itinerante*) esercitato mediante l'uso di automezzi, nelle seguenti località: via Lungolago Buozzi, piazza Salera, largo Cobianchi, via Garibaldi, piazza Martiri della Libertà, via Lungolago Gramsci, piazza Mameli, via Comoli, via S. Alberganti, via Cavallotti, via Zanoia, via Carrobbio, via Tiro a Segno, via Tito Speri, piazza F.M. Beltrami, piazza Don A. Beltrami, via De Amicis, parco P. Maulini, piazza Pippo Coppo, piazza Lodi, via Caduti di Bologna e tratto di via Manzoni compreso tra le intersezioni con le Vie De Amicis e Mazzini.

## **Art. 26**

### **Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

1. Fatte salve le norme di legge ed il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a mani di persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. È vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella mediante apposizione di volantini, brochure e simili, sui veicoli in sosta.

## **TITOLO III**

### **MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ**

## **Art. 27**

### **Mediazione sociale ed educazione alla legalità**

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.
2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e della giustizia riparativa, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e Servizi Sociali ed educativi) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:

- mediazioni in ambito sociale e penale;
  - mediazione interfamigliare;
  - interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;
  - sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.
3. Gli addetti al Servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata sarà sempre quella minima. I verbali/accordi possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
4. Il verbale redatto sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

#### **Art. 28**

##### **Minori in difficoltà**

1. Il Comune assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, inserendoli in appositi centri di accoglienza.
2. Le strutture comunali di Polizia Locale e dei Servizi socio-educativi collaborano, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, per l'adozione dei suddetti interventi.

### **TITOLO IV**

#### **SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI**

##### **CAPO I**

##### **SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **Art. 29**

##### **Accertamento violazioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale al Corpo della Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuate dalla amministrazione comunale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dal Regolamento Comunale delle procedure sanzionatorie amministrative.

### **Art. 30**

#### **Sanzioni**

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ad eccezione delle seguenti infrazioni, così stabilite:
  - a) Da euro 50,00 a euro 500,00:**
    - art. 2 comma 3 lettera a);
    - art. 3;
    - art. 5 comma 2;
    - art. 7 comma 3;
    - art. 8 comma 5 e comma 6;
    - art. 15;
    - art. 19 comma 2;
    - art. 20;
    - art. 21;
    - art. 22;
    - art. 23;
  - b) Da euro 75,00 a euro 500,00:**
    - art. 4 comma 2;
    - art. 7 comma 1, comma 2 e comma 4;
    - art. 12;
    - art. 13 escluso comma 4.
    - art. 18;
    - art. 25;
    - art. 26.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del presente Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od

oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando del Corpo Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

## **CAPO II**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 31**

##### **Comunicazione**

1. L'Amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative.

#### **Art. 32**

##### **Abrogazioni**

1. È abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato e modificato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni: del 04 ottobre 1951 nr. 28 (approvato dalla G.P.A. in seduta del 19 dicembre 1951 nr. 36830 Div. II), del 12 dicembre 1953 nr. 61 (approvato dalla G.P.A. in seduta del 13 gennaio 1954 nr. 41444) e del 12 dicembre 1956 nr. 125 (approvato dalla G.P.A. in seduta del 15 gennaio 1957 nr. 44193 Div. II), nonché ogni altra precedente disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali, contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.